

(N. 1072)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1950

Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti Ecclesiastici e degli Enti di Culto.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 30 del Concordato con la Santa Sede riconosce agli istituti ecclesiastici ed agli enti di culto la capacità di acquistare e possedere beni, facendo, nel tempo stesso, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Tale clausola concordataria ha trovato attuazione nell'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, il quale, in conformità delle disposizioni della legge 5 giugno 1850, n. 1037, dispone che gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare lasciti e donazioni senza essere autorizzati, prescrivendo per gli atti relativi, il cui valore ecceda le lire 300.000, altresì il parere del Consiglio di Stato.

Il suddetto limite di valore venne quintuplicato col decreto legislativo 4 novembre 1947, n. 1318, nell'intento di adeguarlo al mutato potere di acquisto della moneta verificatosi nel periodo post-bellico ed in aderenza

al criterio di non aggravare l'intervento dello Stato con l'osservanza di formalità che, secondo le intenzioni del legislatore doveva essere riservata agli atti e contratti di più rilevante importanza.

Il biennio di applicazione del nuovo limite di valore suddetto ha, peraltro, addimosttrato che l'adeguamento apportato è stato mantenuto in limiti eccessivamente ristretti per poter rispondere alle finalità del decreto legislativo 4 novembre 1947; sicchè, non corrispondendo alla attuale situazione monetaria, costringe tuttora a sottoporre al preventivo parere del Consiglio di Stato atti che nel periodo d'anteguerra ne andavano esenti per il reale valore dei beni e ancora comporta, quindi, quell'aggravamento dell'intervento statale oltre i criteri e gli intendimenti della legge 27 maggio 1929, n. 848, che il provvedimento del 1947 aveva mirato a rimuovere.

In rispondenza a tali criteri si ravvisa, quindi, la necessità che il limite di valore previsto dall'articolo 9, secondo comma, della

legge 27 maggio 1929, agli effetti dell'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato per l'autorizzazione governativa all'acquisto di immobili ed all'accettazione di liberalità da parte degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto, sia ulteriormente elevato di quindici volte rispetto alla misura originaria, in modo che l'adeguamento risulti complessivamente di venti volte. Tale aumento risponde, d'altra parte, a quello che venne disposto col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, riguardi dei limiti di valore previsti nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Trattandosi di modifica relativa a norma contenuta nella legge di attuazione del Concordato con la Santa Sede, si è ritenuto opportuno di promuovere sul provvedimento il punto di vista degli organi competenti della Santa Sede, pel tramite del Ministero degli affari esteri, che hanno comunicato di non aver eccezioni da fare.

Il provvedimento ha, altresì, riportato il parere favorevole del Consiglio di Stato in adunanza generale, a termini del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite di valore previsto dall'articolo 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, è aumentato di venti volte.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

Legge 27 maggio 1929, n. 848: « Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto ».

.....

Art. 9.

Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare

beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati.

L'autorizzazione è concessa con regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato.

.....